



Ministero della cultura
SECRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

All' INSV – Istituto Nazionale di Studi Verdiani
PARMA
PEC: studiverdiani@pec.it

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio per il Comune di Venezia
e Laguna
VENEZIA
PEC: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

E. p. c., Al Comune
VENEZIA

PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it

Allegati: -

Oggetto: VENEZIA – Giudecca – Sacca Fisola – Fabbricato a destinazione d'uso abitativo, sito in Fondamenta San Biagio 786, catastalmente distinto a Venezia al C.F., foglio 17, particella 52, subb. 37 e 38, di proprietà dell' ISNV – Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma - Sito UNESCO “Venezia e la sua laguna”, iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità a partire dal 1987 –
Verifica dell'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Articoli 10, comma 1, e 12, comma 2 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 – Articolo 47, comma 2, lett. a) –
COMUNICAZIONE di insussistenza.-

In riferimento alla nota prot. n. 46 del 27 marzo 2023, qui pervenuta in data 31 marzo 2023, con la quale codesto Ente ha chiesto di sottoporre a procedimento di verifica dell'interesse culturale l'immobile in oggetto; visto il sottostante parere della competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio prot. n. 10761 del 13 giugno 2023; vista la deliberazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto di cui al verbale della seduta in data 20 giugno 2023, si comunica, ai sensi l'art. 47, comma 2, lett. a), del DPCM n. 169/2019, che il seguente immobile:

VENEZIA – Giudecca – Sacca Fisola – Fabbricato a destinazione d'uso abitativo, sito in Fondamenta San Biagio 786, catastalmente distinto a Venezia al C.F., foglio 17, particella 52, subb. 37 e 38, di proprietà dell' ISNV – Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma,

non presenta alcun interesse culturale, per i seguenti motivi:

“L'appartamento oggetto della verifica è situato al primo piano di un volume realizzato intorno alla seconda metà del secolo scorso (probabilmente in occasione dell'intervento di ristrutturazione e restauro realizzato nel 1969 con Licenza Edilizia n.11088 Prot. Gen. n.37610 rilasciata dal Comune di Venezia in data 17.10.1969) nella zona retrostante al fabbricato principale consistente in un palazzetto gotico risalente al XVI secolo facente parte del complesso “Beni Stabili”.



COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO
Ca' Michiel dalle Colonne, Cannaregio 4314 – 30121 Venezia – Tel. 041 3420 111
PEC: sr-ven@pec.cultura.gov.it
PEO: sr-ven@cultura.gov.it



Data l'assoluta genericità delle finiture e le caratteristiche formali del tutto ordinarie, si ritiene che la porzione di immobile in oggetto non rivesta carattere di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004, artt. 10 e 12.

Trattandosi di porzione di fabbricato, vista l'impossibilità di verificare in questa fase tutte le singole unità che lo compongono, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che tale parere possa essere rivisto in occasione di un'eventuale procedura di dichiarazione di interesse culturale".

Per i suddetti motivi l'immobile pertanto non rientra tra i beni di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004.

Sull'immobile in oggetto vengono pertanto meno gli obblighi che deriverebbero alla proprietà dalla sottoposizione del bene alla tutela della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 12 e all'art. 55 del decreto legislativo medesimo.

Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato d.lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell'immobile in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Per i beni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50, comma 1, del succitato d. lgs n. 42/2004.

Eventuali beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, conservati nell'immobile in oggetto, rimangono sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del d.lgs n. 42/2004, con particolare riferimento agli artt. 20 e 21 in caso di eventuale spostamento.

Avverso il presente atto sono ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui all'articolo 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.-

Venezia, 20 giugno 2023

Il Presidente della Commissione regionale
Dott.ssa Marta Mazza

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



Il Funzionario incaricato
Arch. Michele Castelli

